



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. **59** in data **15/09/2025**

MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER FIERA DI S. MICHELE

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

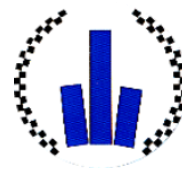
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Via Matteotti n. 1 – 40063 Monghidoro (Bo)

Tel. 051 6555639 / 333 2661466

E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

CONSIDERATO che in Monghidoro il giorno domenica 28 settembre 2025, lungo le vie principali del paese, si svolgerà l'annuale e tradizionale mercato straordinario su area pubblica denominato "FIERA DI SAN MICHELE";

VISTI gli artt. 5 cc. 3 e 6, 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la responsabilità della II^ Area-"Area Vigilanza-Polizia Locale" ;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

O R D I N A

L'assoluto divieto di transito e sosta a qualsiasi veicolo eccetto per i veicoli degli operatori del settore partecipanti alla manifestazione in oggetto, limitatamente allo spazio loro assegnato, nonché per i veicoli in servizio di polizia e di soccorso, il giorno:

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2025, dalle ore 06:00 alle ore 20:00, lungo le seguenti strade comunali:

- VIALE ROMA, fino alla intersezione con Via IV Novembre;
- PIAZZA DOTTOR LENICIO GAGGIOLI;
- PIAZZA RAMAZZOTTI;

- **VIA V. EMANUELE II, fino all'intersezione con la S.S. n° 65 della Futa;**
- **VIA G. GARIBALDI, fino all'intersezione con Via A. De Gasperi;**
- **LARGO GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA;**
- **VIA MATTEOTTI, fino al civico n. 1;**

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

L'Area Tecnica Comunale, tramite il competente personale, dovrà rendere nota la presente Ordinanza tramite l'apposizione della prescritta segnaletica mobile;

AVVERTE

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).